

# *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri\**

*(luglio – settembre 2023)*

## CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-190/23	FRANCIA	<p>Pratiche commerciali sleali - Repressione del traffico di biglietti teatrali - Divieto di rivendita o di agevolazione della rivendita tra persone fisiche o giuridiche europee, situate in due Stati membri diversi, di biglietti acquistati sul mercato primario-Effetti restrittivi - Interpretazione artt. 52 e 56, 101 e 109 TFUE e art. 49 CDFUE</p> <p><i>Dubbio sulla conformità al diritto UE e, in particolare agli articoli 52 e 56 TFUE, [all'articolo] 49, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e al principio di certezza del diritto sancito, di norme nazionali che qualificano e puniscono come reato la rivendita di biglietti acquistati sul mercato primario, tra persone fisiche o giuridiche europee, situate in due Stati membri.</i></p>
C-209/23	GERMANIA	<p>Tutela dati personali – Decisioni adottate dalla FIFA – Football Agent Regulation – Applicabilità del test delle restrizioni accessorie normative a regolamenti che non presentano un carattere puramente sportivo</p> <p>Interpretazione degli artt. 101 TFUE (divieto di intese), 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché dell'art. 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679)</p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della regolamentazione FIFA che contempla la nuova disciplina delle condizioni quadro entro le quali gli agenti possono offrire ed erogare a giocatori e club servizi di intermediazione di giocatori ed essere retribuiti per tale attività e che vincola 211 federazioni calcistiche nazionali.</i>
C-258/23 C-259/23 C-260/23	UNGHERIA	<p><b>Poteri di indagine da parte dell'Autorità su pratiche anticoncorrenziali - Nozione di corrispondenza ai sensi dell'art. 7 CDFUE - Legittimità del sequestro di documenti aziendali risultanti da comunicazioni effettuate tra amministratori e dipendenti di imprese mediante posta elettronica</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni degli individui, in combinato disposto con l'art. 101 TFUE che vieta accordi e pratiche anticoncorrenziali.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di qualificare come "corrispondenza" la documentazione acquisita nel quadro di un'indagine antitrust condotta presso i locali dell'impresa interessata e, in caso affermativo, dubbio sulla compatibilità euro-unitaria del "sequestro" di tale documentazione – attività per la quale, in Portogallo, è richiesta l'autorizzazione del pubblico ministero – nel quadro di un'indagine su un cartello anticoncorrenziale, che non è volta all'accertamento di un illecito penale.</i></p>
C-264/23	PAESI BASSI	<p><b>Divieto di intesa - Clausole di parità - Servizi di piattaforma alberghiera online - Divieto di vendita di camere a prezzo inferiore a quello praticato dalla piattaforma Booking</b></p> <p>Interpretazione art. 101 TFUE e Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.</p> <p><i>Dubbi: se le clausole di parità, ampie e ristrette, debbano essere considerate come restrizioni accessorie; come debba essere definito il mercato rilevante per le transazioni effettuate tramite l'intermediazione di servizi di piattaforma alberghiera online dove strutture ricettive possono offrire camere e entrare in contatto con viaggiatori che possono prenotare una camera mediante la piattaforma.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-241/23	POLONIA	<p>Direttiva Iva - Cessione di beni - Base imponibile - Corrispettivo versato o da versare al fornitore - Conferimenti in natura in cambio di azioni emesse in occasione di un aumento del capitale sociale - Valore nominale oppure valore di emissione delle azioni sottoscritte</p> <p>Interpretazione dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se nel caso di operazioni consistenti nell'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, sottoscritte in cambio di conferimenti in natura, la base imponibile sia costituita dal valore nominale delle azioni acquisite o dal loro valore di emissione.</i></p>
C-287/23	BULGARIA	<p>Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali - Applicazione delle norme fiscali UE nei confronti di Gibilterra – Applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti alle società residenti a Gibilterra</p> <p>Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE riguardanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione di capitali.</p> <p><i>Dubbio se le società residenti a Gibilterra possano essere considerate o meno come appartenenti a tutti gli effetti all'UE e se le stesse possano beneficiare dei privilegi connessi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, anche sotto il profilo fiscale, con particolare riferimento all'esenzione da ritenute alla fonte sui dividendi.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-372/23	BULGARIA	<p>Codice Doganale - Infrazione doganale commessa per negligenza - Qualificazione della violazione come contrabbando doganale commesso per negligenza - Irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale - Natura ed entità della sanzione - Confisca di beni appartenenti ad un terzo diverso dal trasgressore</p> <p>Interpretazione della CDFUE art.41 e del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione artt. 5, 15, 42 e 198.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che, nei casi di un'infrazione doganale commessa per negligenza, consistente nel mancato rispetto della forma prescritta per la dichiarazione di merci introdotte attraverso il confine nazionale, preveda l'irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale.</i></p> <p><i>Dubbio se una prima violazione rientrante nella nozione di «contrabbando doganale» possa essere punita, a prescindere dal fatto che sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, con una sanzione della medesima natura ed entità.</i></p> <p><i>Dubbio sull'ammissibilità della confisca (espropriazione a favore dello Stato), a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata, nei casi in cui appartengano a un terzo diverso dal trasgressore.</i></p>
----------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-80/23	BULGARIA	<p><b>Raccolta dei dati biometrici e genetici nell'ambito di un'indagine - Verifica del carattere strettamente necessario</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva (EU) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio la verifica del carattere «strettamente necessario» della raccolta dei dati biometrici e genetici può essere effettuata senza che il giudice abbia accesso al fascicolo completo del procedimento, bensì solo a due documenti ivi contenuti – il provvedimento di accusa formale e la dichiarazione di rifiuto di sottoporsi alla raccolta di dati biometrici e genetici – oppure se tale verifica presuppone, a contrario, che il giudice debba avere accesso al fascicolo completo.</i></p>
C-107/23	POLONIA	<p><b>Stato di diritto - Criteri di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, comma secondo, del TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se possa ritenersi organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, un organo giurisdizionale di primo grado di uno Stato membro dell'Unione, in composizione monocratica, il cui giudice unico è un giudice di tale organo giurisdizionale designato, ai fini dell'esame della causa, in palese violazione delle disposizioni di legge nazionali in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro unitario una normativa nazionale ai sensi della quale è impedito ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di primo grado in una causa promossa dinanzi a quest'ultimo in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell'irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell'idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.</i>
<b>C-156/23</b>	<b>PAESI BASSI</b>	<p><b>Protezione internazionale - Principio di non-refoulement (non respingimento) - Obbligo del giudice nazionale di verificare d'ufficio se, in un procedimento introdotto non con una domanda di protezione internazionale ma con un'altra domanda di autorizzazione del soggiorno, sia stato rispettato il principio di non-refoulement (non respingimento)</b></p> <p>Interpretazione della CDFUE, articoli 1, 2 e 4, articolo 19, paragrafo 2, articoli 47 e 52, paragrafo 3 e della Direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, articoli 3, 5, 6, 8, 9 e articolo 13, paragrafo 1.</p> <p><i>Dubbio sull'eventuale obbligo del giudice nazionale di verificare d'ufficio se, in un procedimento introdotto non con una domanda di protezione internazionale ma con un'altra domanda di autorizzazione del soggiorno, sia stato rispettato il principio di non-refoulement (non respingimento).</i></p>
<b>C-229/23</b>	<b>BULGARIA</b>	<p><b>Intercettazioni telefoniche – Utilizzabilità in presenza di provvedimento autorizzativo non motivato</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche art. 15 par.1 e CDFUE art.47 par.2</p> <p><i>Dubbi: se, in relazione al principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno, il giudice nazionale sia obbligato a disapplicare la normativa interna e le norme CEDU nella interpretazione espressa dalla Corte EDU nella parte in cui precludano l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in seno ad un procedimento</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p><i>penale, ove il provvedimento autorizzativo non sia motivato laddove viceversa il diritto europeo ritiene validamente emessa l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni anche ove la decisione si risolva nella sottoscrizione di un modulo contenente l'adesione del giudice alla richiesta del pubblico ministero;</i></p> <p><i>se la soluzione giuridica nella causa C-349/21 consenta che una disposizione nazionale venga interpretata nel senso che, nel caso della raccolta di telecomunicazioni sulla base di un'autorizzazione giudiziaria non motivata, la legittimità di siffatta raccolta delle prove può essere esaminata dalle parti del procedimento, e tali telecomunicazioni debbano essere escluse come prova solo se la legittimità venga negata (nonché se venga accertata una manipolazione tecnica che ne metta in dubbio la credibilità).</i></p>
C-247/23	UNGHERIA	<p><b>Registro in materia di asilo - Rettifica del dato personale relativo al sesso - Cambiamento di sesso successivo all'iscrizione nel registro</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla sussistenza di un obbligo dell'autorità incaricata della tenuta dei registri di rettifica del dato relativo al sesso in caso di cambiamento successivo all'iscrizione. Eventuali condizioni e obblighi a carico del richiedente la rettifica.</i></p>
C-288/23	GERMANIA	<p><b>Protezione internazionale - Previo riconoscimento dello status di rifugiato da parte di altro Stato Membro in cui sussistono rischi di trattamenti disumani e degradanti - Effetti sulla domanda di protezione internazionale</b></p> <p>Interpretazione della CDFUE (artt. 4, 18, 19, paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( articolo 3) della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( articoli 5, 6, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 1), della Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di</p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p>beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (articoli 4, 13, 21) e della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (articoli 10, 33, paragrafo 2).</p> <p><i>Dubbio sul carattere vincolante del riconoscimento dello status di rifugiato da parte di altro Stato Membro in cui sussistono rischi di trattamenti disumani e degradanti. In caso di esclusione del carattere vincolante dubbi sugli effetti in relazione ad una decisione di rimpatrio ed, in particolare, dubbi sulla possibilità che la sussistenza di rischi di trattamenti disumani e degradanti nello Stato Membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato escluda l'obbligo del richiedente di recarsi immediatamente nel territorio di detto Stato, con la conseguenza che lo Stato membro in cui si trova può, adottare una decisione di rimpatrio, verso il paese di origine del richiedente.</i></p>
C-292/23	SPAGNA	<p><b>Procura europea — Esclusione dal controllo giurisdizionale di un atto procedurale della Procura europea - Ricorso effettivo — Diritto a un giudice imparziale — Controllo giurisdizionale — Dichiarazione in qualità di testimone — Diritto di difesa</b></p> <p>Interpretazione del TUE artt. 2, 4 e 19, paragrafo 1, secondo comma, della CDFUE artt. 6, 47, 48, 51 e 52 , del TFUE artt.86, paragrafo 3, 325, paragrafo 1, e 324, paragrafo 4, del regolamento 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea art. 42, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, del 9 marzo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali art. 7</p> <p><i>Dubbio se la legislazione unionale osta a una norma nazionale che esclude dal controllo giurisdizionale un atto procedurale della Procura europea produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, quale la decisione di citare in qualità di testimone, un terzo di cui si presume ragionevolmente la partecipazione ai reati oggetto di indagine.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>



C-302/23	POLONIA	<p><b>Deposito di atti processuali con firma elettronica-Obbligo di ammissione da parte di un organo giurisdizionale di uno Stato Membro</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se un organo giurisdizionale di uno Stato Membro sia tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica nel caso in cui la normativa nazionale non preveda la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l'organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico.</i></p>
C-313-316/23 C-332/23	BULGARIA	<p><b>Autorità di controllo del sistema giudiziario tramite l'esame delle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati e la vigilanza di situazioni di possibile conflitto di interessi - Divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati - Proroga dei poteri dopo la scadenza del mandato</b></p> <p>Interpretazione art. 19 TUE, art. 47 CDFUE e Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 4, punto 7, articolo 32, paragrafo 1, lettera b), articolo 33, paragrafo 3, lettera d), articolo 51, articolo 57, paragrafo 1, lettera a), e articolo 79, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità della proroga indefinita del mandato di un'autorità di controllo del sistema giudiziario con i requisiti di indipendenza della magistratura.</i></p> <p><i>Dubbio se la divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati, successivamente reso pubblico, sia un'attività che rientri nell'ambito di applicazione del diritto UE ed, in caso di risposta affermativa, dubbio se un'autorità giudiziaria che autorizzi un'altra autorità statale ad accedere ai dati</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p><i>relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari possa essere qualificata come «titolare del trattamento» di dati personali ovvero come «autorità di controllo» riguardo a tali dati.</i></p> <p><i>Dubbio infine se l'autorità giudiziaria nelle circostanze precedentemente indicate sia tenuta (in sede di decisione sull'autorizzazione all'accesso) a controllare le misure di sicurezza adottate dall'autorità statale e la relativa adeguatezza.</i></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-367/23	FRANCIA	<p>Aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - Effetto diretto direttiva - Violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore Diritto al risarcimento - Onere probatorio - Risarcibilità del danno in <i>re ipsa</i></p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.</p> <p><i>Dubbio sul possibile effetto diretto della direttiva 2003/88/CE.</i></p> <p><i>Dubbio se in caso di violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore, il diritto al risarcimento di quest'ultimo sia subordinato alla prova del danno che sarebbe derivato da tale inadempimento.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-295/23	GERMANIA	<p><b>Libera circolazione dei capitali – Libertà di stabilimento - Direttiva Servizi - Esercizio in forma societaria della professione forense</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE nonché della direttiva servizi n. 2006/123.</p> <p><i>Dubbi sulla conformità al diritto UE: i) dell’obbligo, per il socio di una società di avvocati che sia iscritto a uno degli albi professionali passati in rassegna dalla normativa interna, di svolgere la propria attività professionale unicamente all’interno e nell’interesse della società partecipata; ii) della preclusione, per i soggetti non abilitati, in Germania o in un altro SM, all’esercizio di alcuna delle attività professionali prese in considerazione dalla normativa interna, di acquisire partecipazioni al capitale sociale di una società di avvocati, pena la revoca alla società stessa dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.</i></p>
C-289/23 e C-305/23	SPAGNA	<p><b>Libertà di stabilimento - Procedure concorsuali — Esdebitazione — Accesso e portata del diritto all’esdebitazione nel caso in cui siano interessati crediti di diritto pubblico</b></p> <p>Interpretazione dell'Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.</p> <p><i>Dubbi sull’interpretazione del diritto UE in relazione ai requisiti e alla portata del diritto all’esdebitazione nel caso in cui siano interessati crediti di diritto pubblico.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

## SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-296/23	GERMANIA	<p>Immissione sul mercato e uso dei biocidi - Pratiche commerciali sleali - Messaggi pubblicitari ingannevoli - Banalizzazione dei rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o riguardo alla sua efficacia - Nozione di "indicazioni analoghe"</p> <p>Interpretazione dell'articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.</p> <p><i>Dubbio se la nozione di "indicazioni analoghe" di cui al citato regolamento ricomprenda solo le indicazioni di un messaggio pubblicitario che minimizzano in termini generici le caratteristiche del biocida rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o rispetto alla sua efficacia o se vi rientrino tutte le espressioni che presentino, rispetto ai citati rischi un contenuto che li minimizza pur senza necessariamente generalizzare.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-194/23	FRANCIA	<p>Compensazione pecuniaria - Nozione di «volo in coincidenza» - Nozione di «risarcimento supplementare» - Interpretazione dell'articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.</p> <p><i>Dubbio se l'unicità della prenotazione dei voli sia condizione necessaria perché si configuri un "volo in coincidenza", dubbio se la nozione di "risarcimento supplementare" includa il risarcimento delle spese di trasporto divenute prive di oggetto che non possono essere rimborsate sulla base di altra previsione del citato regolamento e dubbio se la nozione da ultimo citata comprenda tutti i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, andando oltre le limitazioni previste dal diritto nazionale, quale la prevedibilità del danno.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-339/23	POLONIA	<p><b>Clausole abusive - Contratti di credito - Obbligo per il creditore di verifica del merito creditizio del consumatore – Sanzioni</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori articolo 8, paragrafi 1 e 2, e articolo 23</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto dell'UE si debba ritenere necessaria, per la violazione da parte del creditore dell'obbligo di adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, l'adozione di una sanzione specifica – amministrativa e/o civilistica – da parte degli ordinamenti nazionali; e, comunque, tale sanzione deve essere analoga a quella prevista per la violazione di altri obblighi posti dalla disciplina di riferimento.</i></p>
C-320/23	AUSTRIA	<p><b>Pacchetti turistici - Diritto di recesso - Esame di adeguatezza delle spese di risoluzione</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 12 («Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto») della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, a norma del quale i viaggiatori devono poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione.</p> <p><i>Dubbio sulla portata applicativa del menzionato articolo, rispetto ad un caso in cui tra la proposta di conclusione di un contratto di pacchetto turistico (estate 2020), la prenotazione (novembre 2020), la dichiarazione di risoluzione (settembre 2021) e il periodo del viaggio (estate 2022) intercorrono lunghi periodi.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-347/23	POLONIA	<p><b>Contratto di mutuo ipotecario - Locale acquistato per essere concesso in locazione (buy-to-let) – Interpretazione delle definizioni di “consumatore” e “professionista” di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</b></p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare “consumatore” una persona fisica che conclude un mutuo ipotecario non per soddisfare proprie esigenze abitative ma al fine di acquistare un immobile da concedere in locazione dietro corrispettivo (c.d. “buy-to-let”).</i></p>
C-351/23	SLOVACCHIA	<p><b>Esecuzione immobiliare tramite vendita all’asta su un bene dato in garanzia - Carattere abusivo della clausola che prevede il rimborso anticipato del finanziamento - Controllo giurisdizionale – Ammissibilità</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una norma interna che impedisce al giudice (nel caso in cui l’esecuzione sia iniziata) di sanzionare l’eventuale l’invalidità di una clausola abusiva, com’è quella che prevede la restituzione anticipata dell’intera sorte capitale per il caso di mancato pagamento di una (o più) rate di mutuo.</i></p>
C-365/23	LETTONIA	<p><b>Clausole abusive - Contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di uno sportivo</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull’applicabilità dei requisiti euro-unitari per la protezione dei consumatori ai cosiddetti contratti per sportivi “promesse” tra giovani sportivi non ancora professionisti e società di fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>



## TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-200/23	BULGARIA	<p><b>Comunicazione di un contratto di società soggetto a registrazione con indicazione oltre ai nomi dei soci dei loro dati personali – Diritto alla cancellazione – Risarcimento danni immateriali</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 4.2 (“Pubblicità obbligatoria e volontaria”) della direttiva n. 2009/101/CE intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, nonché dell’art. 82.1 (“Diritto al risarcimento e responsabilità”) del regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità o meno che da determinate condotte della pubblica amministrazione violative delle norme sulla privacy consegua ipso facto la responsabilità da fatto illecito.</i></p>
C-394/23	FRANCIA	<p><b>Principio di minimizzazione dei dati - Raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti - Obbligo di compilazione dei campi "Signore" o "Signora"</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati relativi agli appellativi di clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati.</i></p> <p><i>Dubbio se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

		<i>all'appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione.</i>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>